



COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 27 del registro

Seduta del: 27/12/2023/27/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100 - ANNO 2023.

L'anno 2023 addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze Consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento:

Ciriolo Antonio	Presente	
Pappadà Antonella	AG	
Tarantino Pasqualina	Presente	
Carluccio Giuseppe	Presente	
Rizzo Marco	Presente	
De Santis Alessandro	Presente	
Ruggeri Maria Antonietta	Presente	
Dongiovanni Raffaele	Presente	
Resta Alessia	Presente	
Longo Damiano Cosimo	Presente	
Carluccio Gianluca	AG	
Greco Marta	Presente	
Carluccio Adriana	Presente	
Presenti: 11	Assenti: 0	Assenti Giustificati: 2

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza l'Avv. De Santis Alessandro, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100 - ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, dando atto che la mancata adozione entro il 31 dicembre comporta, per i soli enti locali, "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000".

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31.10.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
1	TERME DI SANTA CESAREA	0,002	Cessione quote	12 mesi	Nessuno

Proposta n. 37 del 19/12/2023

	S.P.A. – 01426070585	6			
2	GAL “TERRA D’OTRANTO” S.C. A R.L. –04279220752	1,85	Mantenimento		
3	GAL “PORTA A LEVANTE” S.C.A R.L. - 04819950751	0,50	Mantenimento		

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP;

VISTO l’art. 1, comma 724 della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) con il quale è stato inserito all’art. 26 del TUSP, dopo il comma 6, il comma 6-bis che recita” Le disposizioni dell’art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 4, comma 6” di fatto escludendo dalla revisione periodica le società a partecipazione pubblica costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL);

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;

VISTA la revisione delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2022 allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale così riassunta:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
1	TERME DI SANTA CESAREA S.P.A. – 01426070585	0,002 6	Cessione quote	Espletamento procedura in tempi brevi	Nessuno
2	GAL “TERRA D’OTRANTO” S.C. A R.L. –04279220752	1,85	Mantenimento (società liquidata a dicembre 2022)		
3	GAL “PORTA A LEVANTE” S.C.A R.L. - 04819950751	0,50	Mantenimento		

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 175/2026;

Visto lo Statuto comunale;

UDITA la relazione del Sindaco e l'intervento del Consigliere Damiano Cosimo Longo che, trascritti su fogli a parte, si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 8 (Sindaco, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Maria A. Ruggeri, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta), contrari 0, astenuti 3 (Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Marta Greco), espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di prendere atto degli esiti del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/10/2017, dei piani di razionalizzazione effettuati negli anni successivi, così riassunti:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
1	TERME DI SANTA CESAREA S.P.A. – 01426070585	0,0026	Cessione quote	Espletamento procedura in tempi brevi	Nessuno
2	GAL "TERRA D'OTRANTO" S.C. A R.L. –04279220752	1,85	Mantenimento (società liquidata a dicembre 2022)		
3	GAL "PORTA A LEVANTE" S.C.A R.L. - 04819950751	0,50	Mantenimento		

- 2) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che non sono stati espletati gli interventi di razionalizzazione consistenti nella cessione delle cinque quote azionarie possedute nella Società "Terme di Santa Cesarea s.p.a" a seguito della complessità della procedura e dell'avvicendamento del Responsabile del Settore Amministrativo e, dando atto, altresì, che le disposizioni sulla razionalizzazione ordinaria non si applicano alle società costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette.

DELIBERA

Proposta n. 37 del 19/12/2023

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli 8 (Sindaco, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Maria A. Ruggeri, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta), contrari 0, astenuti 3 (Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Marta Greco), espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 37**

Ufficio Proponente: **01 - Economico Finanziario**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100 - ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (01 - Economico Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2023

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE SANTIS ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MILENA MAGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di POGGIARDO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAGGIO MILENA in data 04/01/2024

COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adozione a tale disposto legislativo il Comune di Poggiardo, con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 31.10.2017, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 31.10.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
GAL "TERRA D'OTRANTO" S.C.A.R.L..	DIRETTA	Sostegno allo sviluppo locale – Gruppo di Azione Locale nell'ambito del Programma LEADER (Art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013- Art. 42 Regolamento UE n. 1305/2013)	1,85	Partecipazione in società costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 50//2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art. 4, comma 6, d.lgs. 175/2016)
GAL "PORTA A LEVANTE" S.C.A.R.L..	DIRETTA	Sostegno allo sviluppo locale – Gruppo di Azione Locale nell'ambito del Programma LEADER (Art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013- Art. 42 Regolamento UE n. 1305/2013)	0,50	Partecipazione in società costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 50//2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (art. 4, comma 6, d.lgs. 175/2016)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	TERME DI SANTA CESAREA S.P.A.	0,0026	Esame della procedura di cessione
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le *“partecipazioni indirette”* soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la *“tramite”* è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società *“tramite”* sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo *“tramite”* non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della *“dimensione economica”* dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda **all'allegato 1) – “Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o**

indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016" - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Pur se stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31.10.2017, questo Comune non ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, in quanto l'operazione è risultata complessa ed articolata.

A seguito della complessità della procedura di cessione/alienazione ed agli avvicendamenti nel ruolo di Responsabile del Settore Amministrativo a cui le precedenti deliberazioni demandavano il compito di avviare la procedura di alienazione, la stessa non è ancora stata avviata.

La sottoscritta, a cui l'incarico di redigere la presente relazione è stato attribuito solo in questi giorni, prendendo atto delle vicende passate, ribadisce il risultato della ricognizione, confermando la razionalizzazione mediante la cessione delle 5 quote azionarie possedute nella società partecipata "Terme di Santa Cesarea s.p.a."

Inoltre, sempre per disposizione normativa, sono espressamente escluse dalla operazione di revisione ordinaria le partecipazioni detenute nelle società di cui all'art. 4, comma 6, del TUSP n. 175/2016 ossia le società costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

La ricognizione effettuata **prevede** il seguente piano di di razionalizzazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	TERME DI SANTA CESAREA S.P.A.	0,0026	Procedura da completare in tempi brevi
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

Poggiardo, li 19.12.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Monia MINOSI

COMUNE DI POGGIARDO

Provincia di Lecce


RICOGNIZIONE DELLE

PARTECIPATE

Dati relativi all'anno 2022

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Terme di Santa Cesarea s.p.a.	01426070585	0,0026	Alienazione quote	Procedura da espletare a breve
GAL "Terra d'Otranto" s.c.a r.l.	04279220752	1,85	Mantenimento (La società è stata liquidata a dicembre 2022)	Società esclusa dalla ricognizione ordinaria (art. 4, comma 6 TUSP)
GAL "Porta a Levante" s.c. a r.l.	04819950751	0,50	Mantenimento	Società esclusa dalla ricognizione ordinaria (art. 4, comma 6 TUSP)

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

L'Ente non ha partecipazioni indirette.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01426070585
Denominazione	Terme di Santa Cesarea s.p.a.
Anno di costituzione della società	1961
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lecce
Comune	Santa Cesarea Terme

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.96
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2	
Peso indicativo dell'attività %	0
Attività 3	
Peso indicativo dell'attività %	0

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	93
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	17.500,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	17.500,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-392.393	-317.833	7.974	-538.113	-588.431

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.891.545	2.160.891	1.205.262
A5) Altri Ricavi e Proventi	64.156	76.074	885.292
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,0026

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	attività degli stabilimenti termali
Descrizione dell'attività	Svolgimento di servizi termali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	0,001
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Alienazione quote azionarie
Termine previsto per la razionalizzazione	Al completamento dell'operazione di alienazione
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	no
Note*	

2

GAL "TERRA D'OTRANTO" S.C. A R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04279220752
Denominazione	GAL "TERRA D'OTRANTO" S.C. A R.L.
Anno di costituzione della società	2010
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è stata liquidata nel mese di dicembre 2022

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lecce
Comune	Otranto

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	M.70.22.09
Peso indicativo dell'attività %	100

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,85

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Descrizione dell'attività	Sostegno allo sviluppo locale – Gruppo di Azione Locale nell’ambito del Programma LEADER (Art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013- Art. 42 Regolamento UE n. 1305/2013)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	67,6
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	Società esclusa dalla razionalizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 6 del TUSP 175/2016

3 GAL “PORTA A LEVANTE” S.C. a R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04819950751
Denominazione	GAL “PORTA A LEVANTE” S.C.A .R.L.
Anno di costituzione della società	2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lecce
Comune	San Cassiano

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	N. 70.22.99
Peso indicativo dell'attività %	100

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,50

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Descrizione dell'attività	Sostegno allo sviluppo locale – Gruppo di Azione Locale nell’ambito del Programma LEADER (Art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013-
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	24
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	Società esclusa dalla razionalizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 6 del TUSP 175/2016